AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE U
Protocollo N.0003152/2025 del 18/06/2025

Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Azienda Especial Parc de Port Comte
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caça - Ísola Plana

Il Direttore
Lo Director

Spett.le
Le NINFE SRL

Alla cortese attenzione del Tecnico delegato – Geom. Gianmaria Penduzzu

Oggetto: richiesta autorizzazione all'installazione a carattere stagionale di un box prefabbricato per attività di vendita di bigiotteria e articoli da regalo, da realizzarsi in terreno privato comune di Alghero località Mugoni. **Esito screening V.inc.A. e accluso nulla/osta del Parco naturale regionale di Porto Conte .**

Con riferimento all'istanza di screening di V.Inc.A., registrata al ns. prot. 3063/2025 e successivamente integrata con nota ns. prot. 3113/2025, presentata dall'operatore economico "Le Ninfe", relativa all'installazione a carattere stagionale di un box prefabbricato per attività di vendita di bigiotteria e articoli da regalo, da realizzarsi in terreno privato sito in comune di Alghero località Mugoni, si riscontra che l'intervento in argomento ricade in area di influenza della ZSC ITB 010042.

Lo stesso intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ai fini della conservazione degli habitat di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II della Direttive 92/43/CEE e, pertanto, si conferma l'opportunità dell'istanza in argomento.

In particolare a tale proposito si richiamano le disposizioni contenute nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2019/C 33/01 relative all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43 CEE secondo le quali "Per quanto riguarda l'ambito di applicazione geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto, ma si riferiscono anche a piani e progetti al di fuori del sito, che tuttavia possono avere incidenze significative su di esso, a prescindere dalla distanza dal sito in questione (cause C-98/03, punto 51 e C-418/04, punti 232-233)".

Dall'esame della documentazione a tal fine presentata, si riscontra che l'intervento consiste nella Installazione di box prefabbricato stagionale per attività di rivendita di bigiotteria, piccoli articoli da regalo e di artigianato, di dimensioni pari a circa 6.00 m x m 2.50, in semplice appoggio al suolo. Il sito prescelto è ubicato in località Mugoni immediatamente a monte del canale di contenimento delle acque superficiali, realizzato storicamente nell'ambito delle operazioni di bonifica della Nurra di Alghero, che corre parallelamente alla linea di riva nella porzione mediale della baia di Porto Conte. Tale area è pertinenza di una comunità di carici riferibile all'alleanza Magnocaricion elatae; si tratta di una zona ad allagamento temporaneo storicamente estesa ma che oggi si limita agli ambienti di stretta prossimità al canale e non interessa il punto di installazione del box. Pur non ricadendo dunque, su superfici riferibili ad habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE possono comunque generare parziali interferenze indirette, a seconda dello sviluppo dell'attività stessa e del carico antropico generato nell'intorno, sugli habitat di prossimità quali gli habitat 2270* 2230 e 2110. L'ubicazione di tale struttura è inoltre ricompresa nel tratto marginale di un'area in cui storicamente si formava, nei

mesi autunnali e invernali, un allagamento temporaneo con palude dulciacquicola retro litorale con comunità vegetali legate ad acque lente o ferme, dolci o debolmente salate, eutrofiche che hanno particolare rilevanza fitogeografica.

Il proponente dichiara inoltre che l'intervento sarà attuato nel rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo:

CO_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;

CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica.

In ragione di quanto sopra rappresentato e valutate le condizioni d'obbligo dichiarate, si ritiene che l'intervento in argomento non possa generare effetti negativi significativi di tipo diretto, indiretto e cumulativo sul sito ITB 010042 e, pertanto, l'intervento stesso non deve essere sottoposto alle successive fasi di valutazione di incidenza ambientale, posto che l'installazione sia limitata ai soli mesi estivi.

Considerato inoltre che sono in corso procedure di aggiornamento dei confini del demanio marittimo e che l'Amministrazione comunale sta procedendo all'avvio dell'iter procedimentale di approvazione del piano di utilizzo dei litorali con conseguente regolamentazione più chiara e certa di quali strutture e con quali caratteristiche potranno essere posizionate negli areali di prossimità alle spiagge. Dato atto che sussiste la necessità di approfondire il quadro normativo complessivo che si ritiene di avere più chiaro entro i prossimi sei mesi. Pertanto si ritiene che detti manufatti a carattere temporaneo stagionale non siano in grado di generare significativi impatti diretti e indiretti su habitat e specie anche di prossimità, se attuati con gli accorgimenti dichiarati e con lo smontaggio degli stessi entro il 31 ottobre p.v.

Ritenuto inoltre di doversi esprimere per la parte di competenza come nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte:

- vista la Legge Regionale n. 4 del 26/02/1999 istitutiva del Parco Regionale di Porto Conte;
- visto lo statuto Aziendale;
- viste le prescrizioni del piano regionale antincendio vigente;
- visto il Regolamento per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti;
- esaminati i contenuti dell'intervento;

Il Direttore
Lo Director

- visto il piano e il regolamento della ZSC "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" ITB010042;
- accertata l'assunzione di responsabilità civile e penale di fatti che possano accadere a soggetti terzi o all'ambiente circostante durante lo svolgimento delle installazioni;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento secondo quanto riportato nella documentazione progettuale, subordinando l'autorizzazione al rispetto delle seguenti disposizioni:

- gli interventi e l'accantieramento dovranno ridurre al minimo gli impatti su habitat e specie di prossimità con il solo utilizzo di mezzi leggeri e comunque non in grado di generare impatti nell'intorno dell'intervento;
- le operazioni dovranno essere eseguite preferibilmente al mattino presto o nel tardo pomeriggio/sera cercando di evitare intralcio alla pubblica fruizione del litorale.

Il presente parere/nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte cosi come gli esiti di screening a V.inc.A sono validi fino al 31 ottobre p.v. quindi limitati alla sola stagione estiva del corrente anno. Per gli eventuali successivi posizionamenti dovrà pertanto essere fatta una nuova istanza di screening a V.inc.A.

Sono fatti salvi diritti di enti terzi competenti in materia autorizzatoria.

Azienda Speciale Parco di Porto Conte Alghero

Dr. Mariano Mariani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.
Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993